

## IL DECRETO-LEGGE N. 104 DEL 2023: DECRETO “ASSET”

*Il decreto-legge n.104 del 10 agosto 2023, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici, è stato sinteticamente denominato dai mezzi di informazione “decreto asset”, ma per l’ennesima volta si tratta **in realtà** di un provvedimento “omnibus” che contiene le più svariate disposizioni.*

*Come ha sottolineato nel suo intervento in Aula il [deputato del PD-IDP Silvio Lai](#), è stato “usato un decreto che era nato per gli extraprofitti del sistema bancario e per gli abusi delle compagnie aeree nei voli di collegamento con il sistema insulare del Paese, che colpisce e tocca il 15 per cento della popolazione italiana, per rendere prima inefficaci quelle norme, già scritte male in partenza, per poi infilarci **norme improprie**, che potevano essere inserite in provvedimenti e in contesti più coerenti”.*

*Peraltro, nel corso dell’esame al Senato il testo ha subito interventi, tanto da parte del Governo quanto da parte della maggioranza, che lo hanno **ulteriormente snaturato**. Il risultato è che si passa come nulla fosse dall’estensione dei poteri speciali – la golden power – per i settori ad alta tecnologia al contenimento del granchio blu, dalle misure che dovrebbero far fronte ai danni causati dal disastro alluvionale in Emilia-Romagna alla deroga ai pallini al piombo per i cacciatori e agli allevamenti per i cavalli da corsa.*

*Davvero un **decreto “aspiratutto”**, un “**patchwork legislativo** che non ha alcuna organicità” come ha sottolineato intervenendo in Aula il [deputato del PD-IDP Roberto Morassut](#), lamentando anche il fatto che “la funzione delle **Commissioni** si sta riducendo a un mero ruolo di **cinghia di trasmissione dell’attività di promozione legislativa del Governo**” e che “l’attività di questo **Parlamento** si sta quindi **sgretolando**”.*

*E in effetti ancora una volta **il Parlamento** è stato sostanzialmente costretto a fare da **spettatore**, con le commissioni al Senato – come ormai accade pressoché sempre l’altro ramo, la Camera dei deputati, è stata chiamata solo a ratificare – costrette all’esame di **oltre 500 emendamenti in poco meno di due giornate**, con continui rinvii in attesa dei pareri dei tanti diversi Ministeri coinvolti e ulteriori norme inserite di continuo che nulla avevano a che vedere con le finalità annunciate dal Governo e con la solita richiesta finale del **voto di fiducia**.*

*Si è così assistito allo spettacolo di una **maggioranza che litigava solo di extraprofitti alle banche**, prima annunciati e poi nella pratica ritirati su imposizione di Forza Italia – con il risultato finale, come ha sottolineato ancora **Silvio Lai**, che “un*

potenziale introito di 2 miliardi è costato al sistema bancario italiano 10 miliardi di perdite” – e alla fragorosa **marcia indietro** rispetto alla norma, scritta male e non concordata, che avrebbe dovuto arginare il “**caro voli**”.

Anche sui **taxi**, ormai introvabili nelle grandi città, tanto rumore e poi praticamente nulla: **solo licenze aggiuntive temporanee o stagionali per non più di 12 mesi di durata** e per di più **riguardanti una sola licenza**, come se il tassista debba soltanto pensare a un subordinato a cui concedere occasionalmente una licenza aggiuntiva.

Per non parlare del fatto che **nessuna discussione vera** si è potuta fare su questioni dirimenti come la **ricostruzione in Emilia-Romagna** e la risoluzione dei **crediti incagliati** che stanno bloccando opere in tutto il territorio.

Proprio sul tema della ricostruzione **post alluvione** in Emilia-Romagna, dietro la propaganda dei 4,5 miliardi di euro che sarebbero stati messi a disposizione per indennizzi del 100 per cento, la realtà è che la frammentazione causata dalle misure individuali introdotte a “spot” dai singoli Ministri sta determinando l'impossibilità dell'utilizzo anche delle poche, **scarse risorse** assegnate. Per di più, mentre non si sono lesinate risorse per finanziare la società **Ponte sullo Stretto di Messina** – vero e proprio “**stipendificio**”, come ha osservato ancora **Roberto Morassut** – e per dare **incarichi commissariali** con nuovi oneri per le finanze pubbliche secondo una **logica spartitoria** dei partiti di maggioranza

Anche sul **superbonus** imprenditori e famiglie sono stati ancora una volta mortificati dal Governo, che ha voluto fossero **respinti tutti gli emendamenti** in materia. Quello, ad esempio, con cui al Senato avevamo chiesto la necessaria proroga al 31 dicembre 2024 per i lavori nei condomini. Ma anche quelli della stessa maggioranza, che prevedevano una proroga almeno al 30 giugno 2024.

La verità è che sembra decisamente aver ragione chi osserva che in vista di una Legge di Bilancio rispetto alla quale i **partiti di maggioranza** hanno capito che non troveranno risorse per tener fede alle tante loro vuote promesse elettorali, è stato usato questo decreto-legge per **contendersi i fondi disponibili**, invece che per affrontare seriamente le urgenze vere del Paese.

Il voto del **Gruppo PD-IDP**, alla luce di tutto questo, non poteva che essere **contrario**. Si è trattato, come ha sottolineato il nostro deputato [Anthony Barbagallo nella sua dichiarazione di voto finale](#), della “ennesima occasione persa da parte del Governo anche nel confronto parlamentare e democratico con le opposizioni” e della dimostrazione di come “il **Governo**, giorno dopo giorno, provvedimento dopo provvedimento, legge dopo legge, diventa **sempre meno credibile in Italia e in Europa**”.

Ad ogni modo, detto che l'art. 1, co. 2, del disegno di legge di conversione prevede l'**abrogazione del decreto-legge n. 118 del 31 agosto 2023**, con salvezza degli effetti, ecco in sintesi le **principali misure** nel provvedimento.

*Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici” (approvato dal Senato) [AC 1436](#).*

*Assegnato alla V Commissione Bilancio.*

## **TRASPARENZA SUI PREZZI PRATICATI SU VOLI NAZIONALI (ART. 1)**

All’**Autorità Garante della concorrenza e del mercato (AGCM)** vengono assegnati ampi **poteri istruttori e sanzionatori** in materia di **trasporto aereo**. Specialmente in presenza di **condotte restrittive della concorrenza** o dell’**abuso di posizione dominante** da parte delle **compagnie**, attuate con tecniche algoritmiche e con particolare riferimento alle rotte insulari e nei periodi di picco di domanda o di emergenza nazionale, l’AGCM può avviare il procedimento di accertamento delle fattispecie vietate dalla legge n. 287 del 1990. Viene poi espressamente vietato procedere con queste condotte mediante la profilazione degli utenti o la loro discriminazione sulla base del dispositivo adoperato per effettuare la prenotazione.

## **ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO E TETTO ALLE TARIFFE APPLICABILI (ART. 2)**

Si impone alle amministrazioni competenti la fissazione di **livelli massimi tariffari** praticabili da **vettori aerei destinatari di oneri di servizio pubblico** nel caso in cui vi sia il rischio di un sensibile rialzo delle tariffe aeree, disponendo altresì che, nei casi ex art. 16, par. 9, del regolamento (CE) n.1008/2008, il livello massimo tariffario sia indicato nel bando di gara quale requisito oggettivo dell’offerta.

## **CARENZE DEL SISTEMA DI TRASPORTO TAXI SU GOMMA (ART. 3)**

Si interviene sulla **disciplina delle licenze per i taxi**. Anzitutto, quanto al numero delle licenze, di opera una distinzione tra i Comuni in generale e i Comuni capoluogo di Regione, sede di Città metropolitana o di aeroporto. In generale, è consentito ai Comuni rilasciare in via sperimentale **licenze aggiuntive a carattere temporaneo** per l’esercizio del servizio taxi **a favore di chi sia già titolare di licenza**. Per i Comuni capoluogo di Regione, sede di Città metropolitana o di aeroporto, invece, si consente un **incremento del numero delle licenze di non più del 20 per cento** rispetto alle licenze già rilasciate. Per il rilascio delle nuove licenze è previsto un concorso straordinario. Per ottenere la licenza è comunque necessario che la vettura utilizzata sia a basso livello di emissioni. Inoltre, è stabilito che le nuove licenze siano soggette a un contributo, determinato sulla base della ricognizione del valore locale di mercato

delle licenze in essere. Per quanti risultino vincitori del concorso per le nuove licenze è riconosciuto un incentivo – esteso ad altri destinatari – finalizzato all’acquisto di veicoli a basso livello di emissioni. Rispetto alla regolazione del traffico dei taxi, viene prevista un’intesa in sede di Conferenza unificata finalizzata a prevedere corsie preferenziali nelle aree urbane e aree di sosta con colonnine di ricarica per i taxi elettrici.

#### **FONDO A FAVORE DEI VIAGGIATORI E DEGLI OPERATORI DEL SETTORE TURISTICO E RICETTIVO (ART. 4)**

Si istituisce un fondo, con dotazione di 15 milioni di euro per il 2023, a favore dei **viaggiatori** e degli **operatori del settore turistico e ricettivo** che hanno subito **danni economici** a causa degli **eventi eccezionali**, determinati dai roghi e dagli **incendi** che, nel periodo tra il 17 luglio 2023 e il 7 agosto 2023, hanno colpito la **Sicilia** e la **Sardegna**.

#### **CREDITO DI IMPOSTA PER LA RICERCA E LO SVILUPPO NELLA MICROELETTRONICA (ART. 5, CO. 1-6 E 11)**

Si riconosce un incentivo, sotto forma di **credito d’imposta**, alle **imprese** residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano **investimenti in progetti di ricerca e sviluppo** relativi al settore dei **semiconduttori**, sostenuti dalla data di entrata in vigore di questo decreto fino al 31 dicembre 2027. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento dei costi.

#### **COMITATO TECNICO PERMANENTE PER LA MICROELETTRONICA (ART. 5, CO. 7-10)**

Si istituisce presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy il **Comitato tecnico permanente per la microelettronica**, con funzioni di coordinamento e monitoraggio dell’attuazione delle politiche pubbliche nel campo della microelettronica e della catena del valore dei semiconduttori.

#### **SOSTEGNO ATTIVITÀ ECONOMICHE STRATEGICHE PER IL MADE IN ITALY (ART. 5-BIS)**

Si modifica l’art.149, co. 1, lettera c), del Codice dei beni culturali e del paesaggio e si dispone la disapplicazione delle disposizioni in materia di **autorizzazione paesaggistica** del Codice stesso, per finalità di semplificazione e razionalizzazione della materia, non solo agli **immobili** e alle **aree di interesse pubblico** di cui all’art. 142, co. 1, lettera g), ma anche alle **aree sottoposte al vincolo di rimboschimento**, individuate ai sensi dell’art. 136 del Codice.

## **CHIPS JOINT UNDERTAKING - PARTECIPAZIONE ITALIANA AI PROGRAMMI EUROPEI (ART. 6, CO. 1 E 2)**

Si incrementa la dotazione del Fondo per gli Investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e del Fondo per la crescita sostenibile riguardo la partecipazione dell'Italia al finanziamento di **progetti di ricerca e sviluppo** nell'ambito del **partenariato europeo Chips Joint Undertaking**.

## **COMPUTO ANZIANITÀ DI SERVIZIO DEL PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA (ART. 6, CO. 2-BIS)**

Rispetto al **computo dell'anzianità di servizio del personale** a tempo indeterminato degli **enti pubblici di ricerca** si prevede che i periodi di lavoro eventualmente già prestati con contratto a tempo determinato e con mansioni appartenenti agli stessi profilo e area (o categoria) di inquadramento rispetto a quelli del successivo rapporto a tempo indeterminato, concorrano a determinare l'anzianità lavorativa eventualmente richiesta per l'applicazione di specifici istituti contrattuali.

## **POTERI SPECIALI PER L'UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE CRITICHE (ART. 7)**

Si integra la disciplina **dei poteri speciali del governo** prevista dal decreto-legge n. 21 del 2012 per specificare che i poteri inerenti ai settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni e agli ulteriori attivi individuati sulla base dei **fattori critici** elencati dalla disciplina europea, si applicano anche all'interno di un medesimo gruppo quando gli atti, le operazioni e le delibere hanno ad oggetto attivi coperti da diritti di proprietà intellettuale afferenti all'**intelligenza artificiale**, ai macchinari per la produzione di **semiconduttori**, alla **cybersicurezza**, alle **tecnologie aerospaziali**, di **stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare**, alle **tecnologie di produzione alimentare** e riguardano uno o più soggetti esterni all'Unione europea. Si abroga l'art. 3 del decreto-legge n. 105 del 2019, che nel prevedere l'applicazione delle regole riferite al **perimetro di sicurezza nazionale cibernetica** anche in quelle ipotesi in cui risulti applicabile la disciplina del **Golden power** (reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G), ne **disapplica i relativi obblighi informativi**.

## **RAFFORZAMENTO DEL CONTRASTO ALLA DELOCALIZZAZIONE (ART. 8)**

In relazione alle grandi imprese che beneficiano di aiuti di Stato per l'effettuazione di investimenti produttivi, si amplia da cinque a **dieci anni** la durata del periodo, successivo alla data di conclusione dell'iniziativa agevolata, durante il quale una **eventuale delocalizzazione** dell'attività interessata all'esterno dell'UE e dello Spazio economico europeo comporta la **decadenza del beneficio** e l'irrogazione di una **sanzione** pari ad un importo da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito.

## OPERE DI INTERESSE STRATEGICO (ART. 9)

Si prevede che siano considerati di **interesse strategico nazionale** per lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica le **opere**, gli impianti e le infrastrutture strettamente necessarie alla realizzazione di **Osservatori astronomici** nel territorio nazionale, nell'ambito di programmi finanziati dall'Agenzia Spaziale Europea (ESA) e dall'Agenzia Spaziale Italiana (ASI).

## SETTORE DELLA PESCA (ART. 10)

Si autorizza la spesa di 2,9 milioni di euro per il 2023 a favore dei consorzi e delle imprese di acquacoltura al fine di contenere il fenomeno della diffusione della specie del **granchio blu** (*Callinectes sapidus*). Si istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste un Fondo con dotazione di 500 mila euro per il 2023, da assegnare alle **imprese** e ai consorzi che praticano attività di **acquacoltura** per il riconoscimento di contributi per un **esonero parziale**, nel limite del cinquanta per cento, del pagamento dei **contributi previdenziali e assistenziali** dovuti anche ai dipendenti.

## SANZIONI IN MATERIA DI RIPRODUZIONE ANIMALE (ART. 10-BIS)

Si introducono **modifiche** alla **disciplina del sistema sanzionatorio** a carico dei **soggetti che operano nella riproduzione animale**, di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 52 del 2018.

## MISURE URGENTI PER LE PRODUZIONI VITICOLE (ART. 11)

Si consente alle **imprese agricole** che hanno subito **danni** da attacchi di peronospora alle **produzioni viticole** e che non beneficiano di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva dal decreto legislativo n. 102 del 2004, nel limite di 1 milione di euro. Si prevede che per l'espletamento delle attività di controllo sulle superfici venga assegnato all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) un importo di euro 2,5 milioni per il 2023 e si consente alle imprese agricole, per il periodo vendemmiale relativo al 2023, di omettere l'indicazione dell'annata di produzione delle uve in etichetta purché almeno il 70 per cento delle uve utilizzate siano state vendemmiate nello stesso 2023.

## MODIFICHE ALL'ART. 18 E ALL'ART. 31 DELLA LEGGE N. 157 DELL'11 FEBBRAIO 1992 (ART. 11-BIS E 11-TER)

Si modificano le disposizioni che regolano le modalità con cui le Regioni danno attuazione al **calendario dell'attività venatoria** previsto dalla legge in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Rispetto alla legislazione vigente si

prevede: la previa acquisizione del parere dell'Ipra sul calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria; il termine di trenta giorni dalla richiesta per l'espressione del parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) e del Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale (Ctfvn); il meccanismo del silenzio assenso decorso tale termine.

In materia di **protezione della fauna selvatica** e di **prelievo venatorio** viene prevista una sanzione amministrativa per i detentori di munizioni entro determinate concentrazioni di piombo, nell'esercizio di attività di tiro all'interno e non oltre 100 metri dalla zona umida. È altresì prevista l'inapplicabilità della sanzione, per chi dimostri di svolgere tali attività diverse da quelle di tiro.

## **LAVORATORI DIPENDENTI DI ALITALIA-SOCIETÀ AEREA ITALIANA SPA E DI ALITALIA CITYLINER SPA (ART. 12)**

Introdotta misure relative ai **lavoratori dipendenti di Alitalia-Società aerea italiana Spa** e di **Alitalia Cityliner Spa**. Si consente la prosecuzione, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 ottobre 2024, del trattamento straordinario di integrazione salariale; a decorrere dal 1° gennaio 2024 l'intervento non è riconosciuto dalla data di eventuale maturazione del primo diritto utile alla pensione di vecchiaia o di anzianità. Si stabiliscono, con riferimento all'ipotesi di integrazione salariale straordinaria, limiti specifici di importo per il trattamento integrativo previsto nell'ordinamento del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Si prevede, sempre per il caso di riconoscimento dell'intervento di integrazione salariale straordinaria, l'esonero per le due società interessate dal pagamento sia delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, spettanti all'INPS e relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro, sia del contributo addizionale relativo alla risoluzione (involontaria per il dipendente) di un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Si riconosce inoltre uno sgravio contributivo ai datori di lavoro privati che, sempre nel periodo 1° gennaio 2024 - 31 ottobre 2024 assumano, con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, i lavoratori delle due suddette società.

## **MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO (ART. 12-BIS)**

Si dispone che le procedure adottate per la **mitigazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo** non escludano, in via preventiva e generalizzata, determinate categorie di soggetti dall'offerta di prodotti e servizi esclusivamente in ragione della loro potenziale elevata esposizione al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Si stabilisce inoltre che le misure adottate dai soggetti obbligati per verificare la clientela ai fini del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo siano basate su informazioni aggiornate derivanti dal controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l'esame della complessiva

operatività del cliente stesso, la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività.

### **IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI (ART. 12-TER)**

Si modifica l'art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003 recante una serie di disposizioni per la promozione **dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili**.

### **INTEGRAZIONE SALARIALE STRAORDINARIA PER LE IMPRESE RIENTRANTI NEI PIANI DI SVILUPPO STRATEGICO (ART. 12-QUATER)**

Introdotte norme transitorie di deroga relative ai **trattamenti di integrazione salariale straordinaria** riconosciuti ad **imprese industriali rientranti in piani di sviluppo strategico**. Le deroghe riguardano il requisito di anzianità lavorativa dei dipendenti beneficiari e il limite massimo di sospensione di ore lavorabili nell'unità produttiva interessata.

### **PROGRAMMI DI INVESTIMENTO ESTERI DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE (ART. 13)**

Si prevede la possibilità per il Consiglio dei Ministri di dichiarare il preminente **interesse strategico nazionale** di grandi **programmi d'investimento esteri sul territorio italiano**. Ai fini della loro celere realizzazione, il Consiglio dei Ministri nomina **commissari straordinari** che si possono avvalere dell'Unità di missione "attrazione e sblocco investimenti". Ad essi è attribuita la facoltà di adottare, sentite le amministrazioni interessate, ordinanze in deroga alle disposizioni di legge diverse da quelle penali, in materia di antimafia, di poteri speciali (cd "golden power") e nel rispetto dei vincoli dell'Unione. Si prevede inoltre il rilascio da parte dei commissari, previa conferenza di servizi, di un'autorizzazione unica – che può avere effetto di variante urbanistica e comprendere la dichiarazione di pubblica utilità – in sostituzione di tutti gli atti di assenso necessari alla realizzazione dei programmi di investimento. Autorizzazione.

### **FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI DI INTERESSE STRATEGICO (ART. 13-BIS)**

Si autorizza una spesa massima di 2.525 milioni di euro per la realizzazione di operazioni inerenti a **società di rilievo strategico**, come l'acquisizione o la riacquisizione di partecipazioni azionarie, prevedendo altresì una riassegnazione di risorse per far fronte agli oneri previsti.



## OPERATIVITÀ DELLA SOCIETÀ STRETTO DI MESSINA S.P.A. (ART. 14)

Si introducono disposizioni urgenti per garantire l'**operatività** della **società Stretto di Messina S.p.A.**, concessionaria dei servizi relativi alla realizzazione di un collegamento stabile viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente. Da un lato sono previste deroghe alla disciplina e ai limiti di determinazione dei compensi dei dirigenti, dei dipendenti e degli amministratori della società, e di chi viene chiamato a svolgere incarichi nella società pur dopo il collocamento in quiescenza. Dall'altro lato è autorizzata la sottoscrizione di un aumento di capitale da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

## SERVIZI DI ORMEGGIO (ART. 15)

Si autorizza il Governo a dettare, con regolamento, una disciplina uniforme in materia di prestazione di **servizi di ormeggio**, modificando il Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima). Si stabilisce poi che l'aggiornamento annuale dei canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime sia calcolato sulle misure unitarie individuate dal decreto del Ministro della Marina mercantile del 19 luglio 1989, ovvero sulla componente fissa del canone di cui all'art. 5 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 202 del 28 dicembre 2022.

## CONCESSIONI AUTOSTRADALI (ART. 16)

Si introduce una disposizione che riguarda i progetti esecutivi relativi agli **interventi autostradali** di **preminente interesse nazionale** indicati nell'Allegato IV-*bis* del decreto-legge n. 77 del 2021. Qualora per tali progetti sia già stata effettuata la trasmissione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e siano scaduti i termini per l'approvazione previsti dal piano economico finanziario, allora viene previsto che la relazione che li accompagna debba essere verificata da appositi organismi accreditati, disponendo anche che il previsto parere del Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici non è più richiesto. Introdotta anche, nel corso dell'esame al Senato, norme relative agli affidamenti da parte di **concessionari autostradali** che non sono amministrazioni aggiudicatrici e modificano la disciplina della Concessioni Autostradali Venete S.p.A.

## TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (ART. 17)

Si specifica che nel riparto del 50 per cento della quota del **Fondo Nazionale TPL** distribuita tenendo conto dei costi standard, si tenga conto dei servizi di TPL complessivamente resi in ciascuna Regione, risultanti dai dati dell'Osservatorio nazionale TPL, nonché, a partire dal 2024, dei costi di gestione dell'infrastruttura ferroviaria di competenza regionale. Limitatamente al 2023 e al 2024, al riparto del Fondo TPL si provvede secondo le percentuali utilizzate per il 2020. Si prevede, inoltre, l'applicazione in via esclusiva della modalità di riparto del Fondo in base ai soli costi

standard, fino all'emanazione del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che definirà gli indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio di trasporto pubblico locale e regionale. Tra le altre cose, si attribuiscono poi al Commissario straordinario per la **linea C della Metropolitana di Roma** i compiti relativi alla programmazione, progettazione, affidamento e realizzazione di tutti gli interventi per il completamento delle linee della metropolitana di Roma funzionali alle celebrazioni del Giubileo 2025. Per accelerare la realizzazione della linea C si autorizza il Commissario straordinario ad approvare eventuali accordi transattivi tra Roma Metropolitane S.r.l. in liquidazione e Metro C S.C.p.A.

### **INTERVENTI PNRR DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (ART. 18)**

Introdotte alcune disposizioni volte a garantire il rispetto del cronoprogramma dei progetti di investimento di **infrastrutture ferroviarie** finanziati con **risorse del PNRR**, del Piano nazionale complementare (PNC) o da programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea.

### **PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI (ART. 18-BIS)**

Introdotte alcune disposizioni volte a favorire la **produzione di biometano**, stabilendo in particolare che i valori della tariffa incentivante di cui all'art. 3, co. 1, lett. b), del decreto del Ministro della Transizione ecologica 15 settembre 2022, sono aggiornati, in fase di pubblicazione dei singoli bandi, da parte del Gestore dei servizi energetici su base mensile, facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, per tenere conto dell'inflazione media cumulata tra il 18 novembre 2021 e il mese di pubblicazione del bando della relativa procedura.

### **MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRADALI, PONTI E VIADOTTI DI COMPETENZA DEGLI ENTI LOCALI (ART. 19)**

Si istituisce un apposito Fondo, denominato "Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni" con l'obiettivo di realizzare gli interventi urgenti di **messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza comunale**.

### **COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ESECUZIONE DELLA VARIANTE DI DEMONTE (ART. 19-BIS)**

Per consentire la celere attuazione del piano di sviluppo delle infrastrutture viarie a servizio della Provincia di Cuneo, è prevista la nomina un **Commissario straordinario** per l'esecuzione della **Variante di Demonte**.

## AUTOTRASPORTO (ART. 20)

Si esclude il settore dell'**autotrasporto merci** dall'ambito delle competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), in quanto già rientrante tra le competenze del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Si dispone, conseguentemente, che il contributo per il funzionamento dell'ART non è dovuto dagli operatori economici operanti nel settore dell'autotrasporto merci.

## ATTIVITÀ DEGLI ENTI LOCALI IN CRISI FINANZIARIA (ART. 21)

Si introducono disposizioni volte a facilitare il **risanamento degli enti locali** in stato di **dissesto finanziario**, mediante l'attribuzione di una **anticipazione di liquidità**, fino all'importo massimo annuo di 100 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi alla gestione liquidatoria, da restituire in base ad un piano di ammortamento a rate costanti della durata massima di dieci anni. L'anticipazione è attribuita a Comuni, Province e Città metropolitane che hanno dichiarato il dissesto a partire dal 1° gennaio 2017 e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del Testo unico degli enti locali per la liquidazione dei debiti ammessi. Si è stabilito anche, tra le altre cose, che sono esclusi dal beneficio i casi di enti ai quali siano state accordate anticipazioni allo stesso titolo e che ai fini dell'ammissibilità della richiesta di anticipazione, l'adesione alla procedura semplificata deve essere deliberata entro il 31 dicembre 2023. Sono state anche introdotte alcune disposizioni in materia di poteri organizzatori dell'**Organo Straordinario di Liquidazione (OSL)**, che prevedono l'obbligo per l'OSL di richiedere l'apertura di un conto presso la Tesoreria dello Stato per la gestione delle risorse della gestione liquidatoria, che verrà chiuso una volta approvato il rendiconto della gestione. Prevista infine la concessione di un contributo di parte corrente a favore dei **Comuni capoluogo di Città metropolitana della Regione siciliana** che si trovano nelle condizioni di dissesto e di procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, nel limite complessivo massimo di 2 milioni di euro per il 2023, da concedere in base alla popolazione residente nei suddetti Comuni al 1° gennaio 2022. Il contributo è concesso anche in considerazione delle emergenze connesse agli eventi eccezionali che nel mese di luglio hanno colpito la Sicilia.

## ASSUNZIONI DI PERSONALE NEGLI ENTI IN RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE E IN DISSESTO, ANCHE IN ESERCIZIO PROVVISORIO (ART. 21-BIS)

Si prevede che tra le **spese correnti** che gli **enti locali in esercizio provvisorio** possono impegnare rientrano anche quelle per le **assunzioni di personale**, anche a tempo indeterminato, già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario. Inoltre si prevede che le assunzioni di personale programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all'approvazione della Commissione per la stabilità finanziaria e già autorizzate, possono essere comunque perfezionate

fino al 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'autorizzazione anche in condizione di esercizio provvisorio.

### **RIEQUILIBRIO FINANZIARIO DEI COMUNI INTERESSATI DA EVENTI SISMICI (ART. 21-TER)**

Si attribuisce ai Comuni colpiti dagli **eventi sismici** verificatisi nelle regioni **Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria** a partire dal 24 agosto 2016 la facoltà di **riformulare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale** già adottato. L'esercizio di tale facoltà sospende temporaneamente la possibilità per la Corte dei conti di assegnare il termine per l'adozione delle misure correttive, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente e il termine per la deliberazione del dissesto. Si concede inoltre a questi enti la facoltà di ripianare in quindici anni il disavanzo emergente dal rendiconto 2022 dei Comuni interessati dagli eventi sismici dovuto alla diversa modalità di calcolo dell'accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità.

### **CONFERIMENTO DI FUNZIONI IN MATERIA DI BONIFICHE E DI RIFIUTI (ART. 22)**

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 160 del 24 aprile 2023, relativamente al tema del riparto delle competenze per la **bonifica dei siti contaminati**, si stabilisce che le Regioni possono conferire, con legge, le **funzioni amministrative in materia di bonifiche e di rifiuti**, agli **enti locali**.

### **ATTIVITÀ DI RICOSTRUZIONE DEI TERRITORI COLPITI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A PARTIRE DAL 1° MAGGIO 2023 (ART. 23)**

Introdotte **modifiche** di carattere integrativo alle **disposizioni del “decreto alluvioni”** del 2023, volte principalmente: a consentire l'utilizzo delle risorse stanziare per il 2023 nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per il completamento degli **interventi infrastrutturali di edilizia pubblica e prevenzione del rischio sismico**, inclusi quelli destinati al potenziamento delle infrastrutture, dei mezzi e della digitalizzazione, anche in deroga alle precedenti finalità; a consentire al Commissario straordinario alla ricostruzione di aprire un apposito conto corrente per procedere a pagamenti massivi già deliberati; ad incrementare di 519,65 milioni di euro per il 2023, l'autorizzazione di spesa per gli interventi di ricostruzione privata di parte corrente. Altre disposizioni riguardano i territori delle regioni **Emilia-Romagna, Toscana e Marche** colpiti dagli **eventi alluvionali del maggio 2023**: le agevolazioni disposte dall'ARERA per le utenze colpite dall'alluvione; le strutture di cui può avvalersi il Commissario straordinario; l'autorizzazione di assunzioni da parte degli enti locali colpiti dall'alluvione; la scheda di rilevazione dei danni subiti dagli immobili privati; la proroga del termine di approvazione dei piani di ricostruzione pubblica; l'attribuzione di compiti e funzioni di soggetto attuatore ai consorzi di bonifica; precisazioni in merito all'ambito di applicazione della disciplina della ricostruzione.

## PROROGA SUPERBONUS 110 PER CENTO EDIFICI UNIFAMILIARI (ART. 24)

Si stabilisce che le persone fisiche che realizzano interventi sugli **edifici unifamiliari** e sulle unità immobiliari indipendenti e autonome, la **detrazione del 110 per cento** spetta anche per le **spese sostenute entro 31 dicembre 2023** (rispetto al termine del 30 settembre 2023) a condizione che, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati **lavori per almeno il 30 per cento** dell'intervento complessivo.

## OBBLIGO COMUNICAZIONE CREDITO NON UTILIZZABILE IN SEGUITO A CESSIONE (ART. 25)

Si introduce l'**obbligo di comunicazione** della **non utilizzabilità del credito**, previsto per determinati **interventi in materia edilizia ed energetica**, per l'**ultimo cessionario** del credito non ancora utilizzato, laddove tale credito risulti non più utilizzabile per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo previsti dalla legge, introducendo altresì una sanzione nel caso di mancato assolvimento del sopra descritto obbligo.

## IMPOSTA STRAORDINARIA CALCOLATA SU INCREMENTO MARGINE INTERESSE (ART. 26)

Si istituisce un'**imposta straordinaria**, per il 2023, **sui margini di interesse** (i cosiddetti **extraprofitti**) delle **banche** operanti nel territorio dello Stato. In particolare, ferma restando l'applicazione di un'aliquota del 40 per cento: la base imponibile viene configurata confrontando il margine degli interessi dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 e quello del solo periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024; il limite massimo dell'imposta passa dallo 0,1 dell'attivo alla misura dello 0,26 per cento dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio su base individuale, ovvero delle attività ponderate per il rischio; invece dell'effettuazione del versamento, le banche possono destinare un determinato importo, non inferiore a due volte e mezzo l'imposta a una riserva non distribuibile; è fatto divieto alle banche di traslare gli oneri derivanti dall'attuazione delle norme in esame sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali; l'Autorità garante della concorrenza e del mercato deve vigilare sulla puntuale osservanza del divieto, anche mediante accertamenti a campione, riferendo annualmente al Parlamento con apposita relazione. Resta fermo che l'imposta è indeducibile da IRES e IRAP e il relativo gettito è destinato al finanziamento delle misure per la concessione della garanzia pubblica sui mutui prima casa, nonché a ulteriori interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese e al finanziamento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

## ESTINZIONI ANTICIPATE DEI CONTRATTI DI CREDITO AL CONSUMO (ART. 27)

Si ridefiniscono i termini di applicazione delle disposizioni in materia di **estinzione anticipata dei crediti al consumo**, prevedendo la restituzione di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito (comprensivi di interessi e spese).